



Bruxelles, 7 giugno 2017
(OR. en)

9877/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0308 (COD)**

**CODEC 963
WTO 125
COEST 115
NIS 9
PE 40**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione. - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, 31 maggio - 1° giugno 2017)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jarosław WALESZA (PPE - PL), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente ventuno emendamenti (emendamenti 1-21) alla proposta di regolamento.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 1° giugno 2017, la plenaria ha adottato tutti i ventuno emendamenti, il cui testo è allegato alla presente nota (emendamenti 1-21).

Conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento del PE, la proposta è stata rinviata alla commissione per il commercio internazionale al fine di consentire l'avvio dei negoziati interistituzionali sulla base degli emendamenti adottati.

P8_TA-PROV(2017)0236

Introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) *In considerazione dell'impegno* di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione *europea*, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione *europea* e l'Ucraina.

Emendamento

(2) *Al fine di rafforzare l'impegno* di riforma economica *e politica* intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere *e accelerare* lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno *e necessario* aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0193/2017).

Testo della Commissione

(3) *Le* misure commerciali autonome *sarebbero* concesse *sotto* forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.

Emendamento

(3) ***Dopo la pubblicazione da parte della Commissione dell'analisi del potenziale impatto del presente regolamento, che dovrebbe prendere in esame i potenziali beneficiari finali delle misure commerciali autonome contenute nel presente regolamento ed essere incentrata in particolare sui piccoli e medi produttori in Ucraina, le*** misure commerciali autonome ***dovrebbero essere*** concesse ***per prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la*** forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo ***di associazione***, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina ***delle*** norme relative all'origine dei prodotti in questione e ***delle*** procedure correlate nonché ***alla*** partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi ***dell'***accordo.

Emendamento

(4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero ***per i prodotti elencati negli allegati I e II e dell'eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III*** dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina ***di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le*** norme relative all'origine dei prodotti in questione e ***le*** procedure correlate nonché ***la*** partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi ***di tale*** accordo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *L'articolo 2* dell'accordo di associazione *stabilisce* che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e *il rispetto* del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali *di* tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi *fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.*

Emendamento

(9) *Gli articoli 2 e 3* dell'accordo di associazione *stabiliscono* che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio dello Stato di diritto, *come pure l'impegno nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e le azioni a favore di uno sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo* costituiscono elementi essenziali *delle relazioni con l'Ucraina, che sono disciplinate da* tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto *da parte dell'Ucraina* dei principi *generali dell'accordo di associazione, come è stato fatto in altri accordi di associazione firmati dall'Unione.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

Emendamento

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari **e dei dazi doganali preferenziali all'importazione** di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

Emendamento

a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; **per quanto riguarda i prodotti fabbricati in territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spediti da tali territori, la presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del protocollo I all'accordo di associazione, che è rilasciato dalle autorità doganali del governo dell'Ucraina, dopo che sono stati eseguiti una verifica dei conti dell'esportatore presso i locali dell'esportatore e tutti gli altri controlli ritenuti opportuni a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 33 di detto protocollo, compresa una valutazione per determinare se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che gli operatori economici che traggono vantaggio dalle misure commerciali autonome temporanee stiano compromettendo la lotta contro la**

corruzione o siano coinvolti in attività economiche illecite;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento

b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni, ***comprese misure amministrative interne discriminatorie***, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui ***all'articolo 2*** dell'accordo di associazione.

Emendamento

c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto ***come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite*** di cui ***agli articoli 2, 3 e 22*** dell'accordo di associazione;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) rispetto costante degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari

opportunità in conformità del capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e del capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 **del presente regolamento**, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro due mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se a Commissione conferma l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento ***dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.***

Emendamento

1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento sui produttori dell'Unione per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione e tenendo conto delle pertinenti informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, quali la quota di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione e i tassi di utilizzo degli impianti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In seguito alla richiesta di uno Stato

2. In seguito alla richiesta di uno Stato

membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

membro, **una persona giuridica o un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti**, o, di propria iniziativa, la Commissione, **qualora ritenga evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti**, adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. **Ai fini del presente articolo, per "quota rilevante" si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda e non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.** Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

Emendamento

6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. **I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora**

ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Valutazione dell'attuazione delle misure commerciali autonome

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono messe a disposizione su siti web della Commissione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Allegato I – tabella – riga 4

Testo della Commissione

09.6752	2002	<i>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</i>	5 000
----------------	-------------	---	--------------

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 2**

Testo della Commissione

<i>Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets</i>	<i>1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60</i>	<i>100 000 t/anno</i>
---	--	------------------------------

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 3**

Testo della Commissione

Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali	1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23	<i>650 000 t/anno</i>
--	--	------------------------------

Emendamento

Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali	1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23	<i>650 000 050 kg/anno</i>
--	--	-----------------------------------

Emendamento 21

Proposta di regolamento Allegato III – tabella – riga 3

Testo della Commissione

3102 10 10	<i>Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto superiore al 45%, in peso, del prodotto anidro secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)</i>	3%
-------------------	---	-----------

Emendamento

soppresso